

COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Via Roma, 73 - 74021 pec comune.carosino@legalmail.it - tel 099/ 5919162 - fax 099/5921028

Ordinanza Sindacale n. 59 del 26.10.2020

OGGETTO: Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 – Disciplina orari distributori automatici H24

IL SINDACO

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e le disposizioni emesse a livello nazionale circa le nuove misure adottate in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il DPCM del 24/10/2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.265 del 25-10-2020);

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare l'art. 32 che dispone "...sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 pubblicato in G.U. 09/03/2020, n. 61;

Visto il Decreto Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate "Misure urgenti commesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Richiamati

- Il Decreto Legge n. 6 del 23.03.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- Il Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla Legge n. 35 del 22.05.2020;
- Il Decreto 16 maggio n. 33 recante ulteriori "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla Legge 14.07.2020 n.74;

Attesa la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica;

Preso atto che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del COVID-19;

Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti che si riscontrano nei pressi dei pubblici esercizi e contrastare l'adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione;

Dato atto che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che i provvedimenti a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con i provvedimenti regionali o nazionali;

Preso atto in particolare del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 19/2020 che testualmente recita, alla lettera V), "limitazione o sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti...al fine di-ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 per periodi predeterminati ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte";

Valutata la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.200 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n. 35/2020, eventualmente modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da COVID-19, salvo proroghe le misure di seguito indicate:

L'obbligo di chiusura dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, a decorrere dal 26.10.2020 al 24.11.2020, per tutti i giorni della settimana, di tutti i bar self-service (cosiddetti distributori automatici H24 di alimenti e bevande presenti sul territorio), liberamente accessibili a tutti

AVVERTE CHE

Ai sensi del'art.2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso di cui all'art. 650 C.P., le violazione del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma1, del D.L. 25 marzo 2020, n.19 – convertito in legge n.35/2020, da euro 400 ad euro 1.000;

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali;

La presente ordinanza sostituisce le precedenti ordinanze in materia.

DISPONE

Che copia della presente:

- Venga pubblicata sull'Albo pretorio del Comune;

- Venga inviata copia al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Prefettura di Taranto;
- Alla Questura di Taranto;
- Alla Guardia di Finanza;
- Alla Stazione Carabinieri San Giorgio J.co;
- Alla Compagnia Carabinieri Martina Franca.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

Inoltre che, avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 26/10/2020